



REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI BIELLA

# COMUNE DI DORZANO

Piazza Battistini, 4, 13881 Dorzano (BI), - P. IVA/C.F.: 00380100024  
Tel. 0161.96212 – Fax 0161. 968085  
PEC: dorzano@pec.ptbiellese.it - e-mail: dorzano@ptb.provincia.biella.it

Prot. n.1629

Classificazione: Titolo VI, Classe 9

Dorzano, li 26-05-2021

Spett.le

Amministrazione Provinciale di Biella

Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

Alla C.Att. del Responsabile del

Procedimento Dott. Graziano Stevanin

**Oggetto: Progetto di “Acqua & Sole” S.r.l. Milano per realizzazione discarica per rifiuti non pericolosi monodedicata per materiali per costruzione contenenti cemento- amianto in Salussola reg. Brianco (BI) Conferenza dei Servizi convocata il giorno 28.05.2021**

Dato atto che il Comune di Dorzano nell’ambito del procedimento in oggetto è chiamato ad esprimere il proprio parere nelle Conferenze dei Servizi

Dato atto che nelle precedenti sedute il Comune di Dorzano aveva già espresso parere fortemente negativo al progetto in esame, con delibera di Consiglio Comunale di questo Comune n. 19 del 03-07-2017, con esposizione di criticità in documento del Comune di Dorzano depositata agli atti della Conferenza dei Servizi del 14-06-2018, con documento depositato agli atti della Conferenza dei Servizi del 02-10-2018 e acquisito con prot. Prov. n. 23474 del 02-10-2018 e con documento depositato con prot. Prov. 13048 del 27.07.2020. Quest’ultimo documento comprende in allegato la relazione tecnica di A-Studio a firma del Perito Alessandro Boniforte e della dott.ssa Serena Al Akhras , intitolata “Verifica dell’Origine e dello stato di due laghetti e rispettive aree umide ubicati all’interno della proprietà della Soc. Bonetto s.s. e della sussistenza dei vincoli di cui all’art. 12, comma 2 delle NTA del PPR”, e la relazione tecnica di Studio Tecnico Agrario engineering, a firma dell’ Ing. Paolo Doria, intitolata “Valutazione dell’idoneità della metodologia scelta per la caratterizzazione idrologica del Rio Sesiolo”.

Preso visione degli elaborati integrativi presentati dalla Società Acqua e Sole srl., e in particolare le controdeduzioni ai rilievi del Comune di Dorzano depositati nella Conferenza dei servizi del 28 Luglio 2020, si rilevano criticità e carenze non superate e insuperabili anche a fronte di eventuali nuove integrazioni che continuano a confermare la posizione di contrarietà di questo Comune nei confronti dell’iniziativa.

Si ritiene non pertinente l’affermazione del proponente tesa a considerare l’area di progetto “*appartenente a aree difficilmente utilizzabili a scopo agroforestale*”. Infatti, lette

anche le Valutazioni Agronomiche a firma del Dott. Tabacchi Maurizio, Bondesan Stefano, Bellotto Bruno, agli atti tra le osservazioni presentate dal Consorzio riso DOP di baraggia biellese e vercellese, emerge che **i terreni sede di progetto sono caratterizzati da una tessitura media-buona, con contenuto di carbonio organico totale adeguato alla coltivazione del riso, una capacità di scambio cationico medio-buona, un consumo medio di acqua pari a 0,71 e 0,88 l/s\*Ha, vale a dire circa un quinto di quanto riportato dal Proponente nella sua documentazione.** I terreni in questione si prestano, quindi, sia alla coltivazione del riso ma anche di eventuali altre coltivazioni a rotazione e sono in grado di raggiungere valori produttivi soddisfacenti sia a livello economico che ambientale. La loro redditività potenziale non può essere definita bassa tanto più che fanno parte della Dop e ciò gli riconosce un valore aggiunto. L'approvvigionamento dell'acqua non costituisce un problema e a fronte di una normale e consapevole tecnica gestionale indubbiamente si otterrebbero buoni risultati dalla coltivazione degli stessi.

Per quanto riguarda la **stabilità dei rifiuti**, argomento più volte trattato da questa Amministrazione nel corso dell'istruttoria, non si ritengono adeguate le controdeduzioni del proponente. Come evidenziato dalla relazione a firma del Dott. Geol. L. Filieri e Dott. Geol. N. Quaranta, dal titolo "Considerazioni Tecniche alle modifiche ed integrazioni progettuali", depositata agli atti dalla Tenuta Agricola Castello, **è del tutto assente la valutazione dei cedimenti previsti nei rifiuti e la prevedibile evoluzione** (da computarsi mediante un approccio modellistico-numerico) **delle condizioni di compattazione nel tempo dei materiali incoerenti costituenti il rifiuto** accumulato.

La suddetta relazione evidenzia, inoltre, che il sito adibito a deposito intermedio ed il sito di produzione/destinazione delle TRS risultano confinanti e caratterizzati da analoghe caratteristiche geologiche e idrogeologiche. Non ci sono ragioni, quindi, perché il deposito intermedio non debba essere considerato parte integrante dell'opera in progetto e pertanto interna al perimetro dell'impianto essendo in diretta connessione con il medesimo e non essendo previsto alcun trasporto del materiale su rete viaria.

Inoltre, vista la memoria-diffida secondo l'art. 9 della legge 241/1990 pervenuta al protocollo del Comune di Dorzano n.1186 del 16-04-2021, dalla Tenuta Agricola Castello, si ritiene di farne propri i contenuti e le contestazioni, evidenziando le seguenti problematiche irrisolte dalle integrazioni proposte:

- 1) *mancato rispetto delle distanze minime dal Nucleo Brianco.*
- 2) *mancato rispetto dei criteri di ubicazione previsti dalle disposizioni normative di settore.*
- 3) *artificiosa esclusione dal perimetro del sito dell'area destinata ad accogliere "terre e rocce da scavo".*
- 4) *rappresentazione imprecisa del Nucleo Brianco con travisamento dello stato dei luoghi.*
- 5) *violazione e falsa applicazione del punto 2.1. dell'allegato 1 al decreto legislativo 36/2003 riguardante lo studio finalizzato a valutare la distanza in funzione della direttrice dei venti dominanti.*
- 6) *assoluta incompatibilità con le produzioni agricole a denominazione di origine protetta presenti nell'area – violazione del punto 2.1. dell'allegato 1 al decreto legislativo. 36/2003.*

7) *violazione della direttiva 1999/31/CE., dell'allegato 1 al decreto legislativo 36/2003, del Piano territoriale della Provincia di Biella (art. NTA - art. 3.6. comma 6) e Piano dei rifiuti della Provincia di Biella.*

In particolare, il merito al mancato rispetto delle distanze minime dai fabbricati abitativi del Nucleo Brianco, lette le argomentazioni contenute nella diffida, si evidenzia che collocare una discarica a distanza inferiore ai 500 è non solo illegittimo per le molteplici normative che vengono disattese ma soprattutto preoccupa quanto sia pregiudizievole per la salute pubblica. Nel dettaglio le distanze del sito di impianto dai fabbricati, sono comprese tra 289,78 m e 442,65, a seconda che la misurazione venga eseguita al confine dell'impianto (pur artificialmente arretrato) o al confine dell'impianto effettivo (ovvero quello corrispondente all'area di deposito di rocce e terre da scavo).

Sul tema distanze si è espresso il Giudice Amministrativo del Piemonte con sentenza 574/2019 stabilendo che per "impianto" deve intendersi non soltanto la zona destinata allo stoccaggio dei rifiuti ma l'intera area della discarica (ivi comprese le parti di essa non destinate ad accogliere i rifiuti); dato atto che nella misurazione delle distanze tra il progetto di una discarica e le zone residenziali, deve farsi riferimento al perimetro dell'area di impianto (quanto alla prima) ed ai confini (quanto alle seconde), si rileva che in tutti gli elaborati versati agli atti la proponente, invece, fa sempre e solo riferimento agli immobili abitativi, senza considerare minimamente gli immobili agricoli che si trovano nel nucleo, nei quali lavorano 5 dipendenti oltre alle titolari dell'azienda e sono raccolti prodotti alimentari destinati al consumo umano di particolarissimo pregio come il riso Baraggia DOP.

Occorre evidenziare, inoltre, che tutte le attività negli immobili agricoli e nell'aia adiacente si svolgono in orari lavorativi coincidenti con quelli del sito di discarica, in cui tutti i materiali contenenti amianto vengono movimentati. Inoltre, dallo stesso studio dei venti prodotto dalla proponente emerge che la direzione prevalente dei venti della zona è da WNW –ESE e transita proprio sui fabbricati in cui vivono e lavorano i proprietari e i dipendenti di Tenuta agricola Castello. Quindi, oltre al rispetto di una disposizione di legge sancita da una sentenza del Tar, si aggiunge la necessità di intervenire per salvaguardare la salute di residenti e lavoratori che occupano il Nucleo Brianco.

Alla luce di quanto sopra esposto si ribadisce che il progetto in oggetto non è basato su presupposti accettabili, non fornisce sufficienti garanzie in merito alla tutela della salute pubblica, non risulta compatibile con il territorio interferito, pertanto si ritiene di confermare il giudizio negativo di compatibilità ambientale.

Il Sindaco  
Gusulfinio Sergio

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs  
82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il  
documento cartaceo e la firma autografa